



Roma,

7 febbraio 2012

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

3772/CT/MC/sc

LORO SEDI

CIRCOLARE N°31

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 3 – 2012 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 2 febbraio 2012.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



CARIGE ASSICURAZIONI

MONDO

molten
For the real game

Italgreen

UNIBRO
Green

LIMONTA

iGuzzini

DOLOMITA
DOLOMITA

italgest

errea
Partecipazione Tecnica Attivale

Enel

Roma 2 febbraio
prot. n. 11.966

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 3 – 2012 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Comunicazione dati IVA relativi all'anno 2011 o dichiarazione annuale IVA 2012 entro il 29 febbraio 2012", con preghiera di portarla a conoscenza delle societ  e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

2 febbraio 2012
prot. n. 11.966

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 3 - 2012

Oggetto: Comunicazione dati IVA relativi all'anno 2011 o dichiarazione annuale IVA 2012 entro il 29 febbraio 2012-

Si ricorda che il prossimo 29 febbraio scade il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della Comunicazione annuale dei dati IVA, relativamente all'anno 2011..

Sono esonerati, comunque, dall'obbligo della predetta comunicazione le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91, in quanto le stesse sono esenti dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Come per l'anno 2011, sono esonerati dalla Comunicazione in oggetto, i soggetti che, entro il mese di febbraio 2012, presentano la dichiarazione IVA 2012 relativa all'anno 2011.

Si richiama, al riguardo, la Circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011, con la quale **l'Agenzia delle entrate**, nel precisare che con la comunicazione dei dati annuali IVA *vengono forniti all'Amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiscono anche una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie da versare al bilancio comunitario* e che con la comunicazione medesima *il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta che avverrà solo attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale*, ritenendo penalizzante l'esclusione dalla possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, prevista dalle disposizioni vigenti per quei contribuenti che non possono presentare la dichiarazione IVA al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito, **ha stabilito**, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti IVA, *che la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti.*

Pertanto, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d'imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA.

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il prossimo 16 marzo in un'unica soluzione ovvero

rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima. E', pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti IVA entro le scadenze del modello UNICO.

Si ritiene, poi, opportuno ricordare che, a far tempo dal 1° febbraio 2010, è stata introdotta la nuova disciplina in materia di compensazione dei crediti IVA e che la stessa disciplina non interessa le compensazioni cd. **verticali** (utilizzo del credito IVA per IVA dovuta) ma soltanto le compensazioni cd. **orizzontali**, cioè qualora il credito venga portato in compensazione con altri tributi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F 24.

A tale riguardo si ricorda la corretta procedura per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione:

-per importi complessivi fino ad € 10.000 annui, la compensazione del credito IVA, può effettuarsi mediante procedura telematica *fin dal primo giorno successivo a quello di maturazione e senza attendere la presentazione della dichiarazione;*

-per un importo complessivo annuo superiore ad € 10.000 e fino ad € 15.000, la compensazione può effettuarsi mediante procedura telematica *a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione;*

-per un importo complessivo annuo superiore ad € 15.000, la compensazione può effettuarsi con procedura telematica *a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ed è subordinata alla presenza del Visto di Conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.*

Si fa, infine, presente che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2012, è stato prorogato dal 31 gennaio al 16 marzo 2012 il termine per l'invio, **da parte dei contribuenti e professionisti residenti nel cratere del sisma abruzzese del 6 aprile 2009**, della comunicazione relativa all'anno 2010 delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ad euro 25.000.